

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 818

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FOLLONI, BEDIN, CECCHI GORI,
SECCHI, PINTO, LADU, LAURIA, COVIELLO, DELFINO, CAMO,
COSTA, TAMPONI, ZANOLETTI, DEGAUDENZ, ZECCHINO,
DIANA, PALUMBO, CUSUMANO e DOPPIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 SETTEMBRE 1994

Lavoro socialmente utile per gli anziani autosufficienti

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	4

ONOREVOLI SENATORI. - Anche recentemente il Senato della Repubblica ha dibattuto il problema degli anziani e della loro collocazione utile nella società. La mozione del vice presidente De Giuseppe n. 1/00097, approvata dall'Assemblea il 20 aprile 1993, è diventata un documento importante, anzi fondamentale, sia per l'azione governativa sia per le iniziative parlamentari.

In tale occasione tutti i Gruppi hanno portato il loro contributo trovando denominatori comuni, che devono, però, ora trovare fatti concreti.

Quella del lavoro socialmente utile può essere una risposta tra le tante che si possono dare ai problemi dell'anziano. Già il disegno di legge n. 963 della XI legislatura, d'iniziativa dei senatori De Giuseppe ed altri, presentato il 9 febbraio 1993, conteneva una proposta concreta al riguardo, ricca anche dei suggerimenti che a suo tempo erano stati dati dall'apposita Commissione parlamentare d'inchiesta sulla dignità e condizione sociale dell'anziano.

Sarebbe stata sufficiente tale proposta, che è stata del resto ripresa, in questa nuova legislatura, con il disegno di legge n. 817.

In seguito, però, alcune associazioni e fondazioni impegnate nel campo del sociale, ed in particolare dell'assistenza dell'anziano, hanno manifestato la opportunità che tale proposta venisse integrata da qualche altra norma.

Tali integrazioni potevano trovare accoglimento in sede di esame del disegno di legge n. 963, ma è stata suggerita anche la opportunità che in una materia così importante vi fosse il coinvolgimento unitario di senatori dei diversi partiti, essendo detto disegno di legge firmato solo da senatori della Democrazia cristiana.

Da questa considerazione nacque il disegno di legge n. 1235 della XI legislatura, presentato il 13 maggio 1993 da senatori della Democrazia cristiana, del Partito democratico della sinistra e del Partito socialista italiano, primo firmatario il senatore Pavan, di cui il presente disegno di legge riproduce il testo.

L'articolo 1, oltre ad indicare le finalità dell'intervento legislativo, indica i soggetti cui è conferita la facoltà di utilizzare in modo socialmente utile gli anziani. Allo scopo, oltre alle regioni, alle province, ai comuni ed alle associazioni sociali e di volontariato, si individuano anche le unità sanitarie locali, le comunità montane, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), le cooperative e le fondazioni.

L'articolo 2 definisce il tipo di affidamento del lavoro. Dovrà avvenire mediante contratto privato e non potrà comportare l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. Le prestazioni dovranno essere remunerate secondo le intese contrattuali ed i soggetti dovranno essere garantiti da apposite polizze assicurative.

L'articolo 3 si sofferma ad elencare i settori nei quali i lavori degli anziani possono considerarsi socialmente utili.

L'articolo 4 affronta il problema degli aspetti gestionali dell'affidamento delle attività di cui trattasi agli anziani. Prevede anche l'impegno delle amministrazioni locali ad utilizzare mezzi finanziari propri in aggiunta a quelli disposti annualmente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ipotizzati in questo stesso disegno di legge.

L'articolo 5 prevede che i compensi corrisposti agli anziani siano sottoposti solamente alla trattenuta IRPEF alla fonte nella percentuale unica del 10 per cento e che non debbano concorrere alla determi-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nazione dei redditi ai fini delle prestazioni previdenziali o assistenziali e di eventuali cumuli.

L'articolo 6 impone alle regioni una programmazione annuale, da effettuarsi entro il mese di novembre di ciascun anno, delle iniziative da attuare indicando anche una apposita conferenza programmatica e di valutazione.

L'articolo 7 prevede l'istituzione di un fondo nazionale, presso il Ministero del

lavoro e della previdenza sociale, che dovrà essere alimentato dal 50 per cento del ricavato dell'8 per mille del gettito IRPEF e ILOR destinato a finalità sociali. Tale fondo dovrà essere ripartito tra le regioni.

Onorevoli Senatori, l'approvazione di una iniziativa del genere è molto attesa sia dagli anziani sia anche dalle istituzioni locali e dalle associazioni sociali e del volontariato. Aspettano tutti un impegno forte.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Soggetti interessati)

1. Al fine di prevenire l'emarginazione sociale e promuovere la salute delle persone anziane, le regioni, le province, i comuni, le unità sanitarie locali, le comunità montane, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le fondazioni, nonché le associazioni senza fine di lucro operanti nel campo sociale, culturale, sportivo, ricreativo e del tempo libero possono impiegare le predette persone in attività lavorative socialmente utili.

2. Si considerano persone anziane, ai fini della presente legge, esclusivamente quelle che hanno compiuto l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, ai sensi delle norme vigenti, nel fondo pensioni lavoratori dipendenti.

3. Sono altresì considerati pensionati di vecchiaia i lavoratori ammessi al pensionamento anticipato sulla base di norme concernenti la riorganizzazione industriale o provvidenze per settori in crisi.

Art. 2.

(Modalità)

1. L'affidamento delle attività di cui all'articolo 1 avviene mediante contratto di diritto privato. Le prestazioni rese non comportano l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

2. Il contratto di cui al comma 1 stabilisce le modalità atte a garantire il risultato richiesto dal committente in tempi definiti. Nel contratto devono essere contenuti gli elementi qualificanti delle finalità socialmente utili. Il corrispettivo, onnicomprensivo, da corrispondere deve essere rapportato all'ampiezza delle prestazioni richieste.

3. L'anziano che ottiene ai sensi della presente legge l'affidamento di lavori socialmente utili può recedere motivatamente dal contratto medesimo.

4. I soggetti che impiegano gli anziani nelle attività rese a norma del contratto di cui al comma 1 devono stipulare a favore degli anziani una polizza assicurativa contro il rischio di infortuni, nonché contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento della prestazione.

5. I soggetti di cui all'articolo 1 verificano la idoneità psicofisica degli anziani all'impiego nelle attività socialmente utili di cui all'articolo 3.

6. È fatto divieto di adibire pensionati ad attività rischiose per l'incolumità fisica o che prevedono l'utilizzo di apparecchiature e strumenti complessi, che richiedano una specifica professionalità e che comportino particolari rischi.

Art. 3.

(Ambito operativo)

1. I lavori socialmente utili sono espletati, di norma, nelle attività e negli ambiti aventi le seguenti caratteristiche:

a) iniziative di carattere culturale e insegnamento in corsi professionali;

b) sorveglianza presso le scuole, durante il movimento degli studenti, presso le mense, durante mostre e manifestazioni sportive in genere;

c) compiti di piccola manutenzione del verde pubblico e degli edifici pubblici;

d) custodia e vigilanza, in particolare, di musei, biblioteche e parchi pubblici, sale periferiche o di quartiere, palestre e piccoli impianti sportivi, aree sportive attrezzate, servizio di biglietteria durante manifestazioni culturali e sportive;

e) conduzione di appezzamenti di terreno anche annessi ad edifici di uso pubblico;

f) affissioni, limitatamente ai comuni fino a 5.000 abitanti;

g) gestione e animazione di centri sociali, sportivi, ricreativi e culturali, nonché custodia e vigilanza degli stessi;

h) assistenza ad anziani, a portatori di *handicap* e ad altre categorie a rischio di emarginazione, in ausilio al personale dei servizi socio-sanitari;

i) interventi di carattere ecologico, stagionali o straordinari, nel territorio, nei litorali, nelle zone boschive;

l) specifici compiti di ausiliario di vigilanza urbana.

2. I contratti di cui al comma 1 dell'articolo 2 non possono avere durata superiore all'anno e sono rinnovabili.

3. I lavori di cui al comma 1 possono coesistere, ma non devono essere in contrasto con iniziative parallele a favore dell'occupazione giovanile o di categorie protette.

Art. 4.

(Aspetti gestionali)

1. L'affidamento dei lavori di cui all'articolo 3 da parte delle pubbliche amministrazioni avviene in applicazione di criteri preventivamente stabiliti dalle medesime e resi noti mediante avvisi pubblici a cura del comune nel quale l'attività viene richiesta.

2. Le pubbliche amministrazioni provvedono al finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 3 con le disponibilità indicate in appositi capitoli del proprio bilancio, incrementati delle dotazioni assegnate dalla regione in base alla programmazione annualmente predeterminata. Tali dotazioni sono aggiuntive rispetto al finanziamento annualmente disposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 7.

3. Per le attività di cui alla presente legge gli enti pubblici di cui all'articolo 1, anche associati fra loro, possono avvalersi degli altri soggetti di cui all'articolo 1, semprechè gli stessi siano idonei per il livello delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa e operativa, mediante la conclusione di apposite convenzioni.

4. Gli istituti di partecipazione previsti negli statuti dei singoli enti locali possono costituire gli strumenti per attivare momen-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ti di programmazione, di verifica e di controllo e per favorire la definizione di eventuali sovrapposizioni o controversie.

Art. 5.

(Aspetti economici)

1. I redditi corrisposti per le attività di cui alla presente legge sono gravati unicamente di trattenuta IRPEF alla fonte nella percentuale unica del 10 per cento.

2. I compensi corrisposti a favore delle persone anziane impiegate nelle attività di cui alla presente legge non concorrono alla determinazione dei redditi ai fini delle prestazioni previdenziali e assistenziali dirette o dell'eventuale coniuge, nè ai fini del diritto all'assegno al nucleo familiare o alle maggiorazioni di famiglia, e di ogni altra prestazione sociale e sanitaria.

3. Ai compensi di cui al comma 1 sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

4. I compensi di cui al comma 1 non sono altresì computabili ai fini delle contribuzioni sanitarie.

Art. 6.

(Programmazione annuale)

1. Ogni regione, entro il mese di novembre di ciascun anno, indice una specifica conferenza programmatica e di valutazione con le parti sociali e gli enti interessati sulle esperienze realizzate nel corso dell'anno e sulle iniziative programmatiche per l'anno successivo.

Art. 7.

(Fondo nazionale)

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito del proprio bilancio annuale, definisce la dotazione da assegnare alle singole regioni per il finanziamento della presente legge.

2. La dotazione di cui al comma 1 non può essere inferiore al 50 per cento dell'introito che i cittadini di ciascuna regione, in sede di denuncia dei redditi, destinano annualmente al bilancio dello Stato sull'8 per mille del gettito IRPEF ed ILOR per finalità sociali.

3. Le dotazioni ripartite alle singole regioni ai sensi dell'articolo 4 devono essere obbligatoriamente utilizzate per gli scopi della presente legge.

4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in sede di assegnazione delle dotazioni annuali alle regioni, valuta l'utilizzazione o meno delle somme assegnate nell'esercizio finanziario precedente e impiega le nuove risorse disponibili in base agli effettivi programmi regionali di intervento.

